

1. **Con quali credenziali posso accedere?**

Si può accedere a Istanze OnLine utilizzando in alternativa:

- credenziali digitali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
- CIE (Carta di Identità Elettronica)
- eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services)

L'utente deve essere abilitato al servizio "Istanze on line (POLIS)".

2. **A chi è rivolta l'istanza piattaforma Informatizzazione Nomine supplenze**

Possono presentare la domanda tutti gli aspiranti inclusi nelle GaE che partecipano ai fini delle supplenze e che non hanno già ottenuto la nomina in ruolo, e quelli inclusi nelle GPS. Gli aspiranti devono essere inclusi a pieno titolo o con riserva per provvedimento giurisdizionale pendente.

3. **Esistono due istanze differenti per le Nomine previste dall'art.5 ter del D.L. 228/2021 e per le nomine per supplenze annuali/fino al termine delle attività didattiche?**

Per entrambe le tipologie di nomina è disponibile una sola istanza "Istanza Informatizzazione Nomine Supplenze" a cui si potrà accedere dal banner presente sulla home page di Istanze online.

4. **Posso modificare i Dati anagrafici e Dati di recapito?**

I Dati anagrafici e Dati di recapito sono richiesti in sede di registrazione al portale del Ministero dell'Istruzione e li devono essere modificati nel caso in cui si renda necessario.

5. **A cosa serve la funzione "Dichiarazione possesso requisiti di cui al D.M. 21 luglio 2022 n. 188"?**

La funzione consente di dichiarare il possesso dei requisiti di cui al D.L. 73/2021, art. 59 comma 4. Per quest'anno tale sezione può essere compilata ai sensi dell'art.5 ter del D.L. 228/2021 solo da parte degli aspiranti inclusi nelle GPS di prima fascia per gli insegnamenti di sostegno.

6. **Esiste la possibilità di indicare preferenze diverse per le supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo e per le supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche?**

Sì. All'interno dell'Istanza esistono due sezioni:

Espressione preferenze supplenze annuali finalizzate alla nomina in ruolo (D.M. 21 luglio 2022 n. 188): da compilare a cura degli aspiranti in possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art.5 ter del D.L. 228/2021.

Espressione preferenze supplenze annuali / fino al termine delle attività didattiche: può essere compilata da tutti gli aspiranti che possono presentare la domanda. Chi intende partecipare per entrambe le tipologie di nomina deve compilare entrambe le sezioni.

7. **Quante preferenze è possibile esprimere?**

Per ciascuna delle due sezioni è possibile indicare 150 preferenze per tutti gli insegnamenti per cui l'aspirante ha l'inclusione in graduatoria.

8. Tra le preferenze è possibile selezionare solo scuole?

No, è possibile indicare anche preferenze di tipo sintetico (Comune e/o Distretto).

9. È possibile avere dei suggerimenti per la migliore formulazione delle preferenze?

Per maggiori informazioni sulla compilazione di questa schermata si rimanda al documento “Supplenze 2022-23: Focus sulla scelta delle preferenze”, disponibile, insieme alla guida per l’uso della compilazione dell’Istanza, nello spazio web dedicato alle Supplenze, nella sezione specifica “Informazioni utili”.

10. È necessario il codice personale di istanze on line per inoltrare l’Istanza?

No, non viene richiesto.

11. Dopo aver inoltrato la domanda è possibile fare delle modifiche?

Dopo l’inoltro della domanda, l’aspirante può modificare i dati inseriti solo previo annullamento dell’inoltro. Una volta modificati i dati, è necessario provvedere a un nuovo inoltro, entro la data indicata come termine ultimo per la presentazione delle domande.

12. Nella sezione “Precedenze di cui alla Legge 104 del 5 febbraio 1992” è possibile allegare più documenti all’Istanza?

Una volta indicata la presenza del riconoscimento della L.104/92, l’aspirante può procedere ad allegare alla domanda un unico documento in formato PDF o se necessario può creare una cartella compressa (.zip) contenente tutti i documenti necessari.

13. È possibile rinunciare ad una graduatoria inserita con riserva a favore di una a pieno titolo?

Sì, qualora l’aspirante fosse inserito con riserva in una graduatoria e per lo stesso insegnamento fosse inserito a pieno titolo in una graduatoria di fascia inferiore può decidere di partecipare con l’inclusione a pieno titolo rinunciando a quella con riserva presente nella sezione degli insegnamenti.